n. 418/16 cron.
n. 132/A/14 R.G.
n. 570/16 cron.
rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, in persona della Dott.ssa Elisabetta Lucia De Napoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 132/A R.G. degli affari contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

e e C. sa.s. elett.te dom.ti in Napoli alla Via Carriera Grande n. 47 presso lo studio dell'Avv.to Giacomo Giordano dal quale sono rapp.ti e difesi giusta mandato in calce alla citazione

Attori

E

in Napoli alla Via Principe di Ponticelli n. 21

Convenuto contumace

E

in persona del legale rappresentante pro tempore elett.te dom.ta in Napoli alla Via Roberto Bracco n. 45 presso lo studio dell'Avv.to Aldo Corvino dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura alle liti Notaio Venchiarutti

Convenuta

OGGETTO

Risarcimento danni

CONCLUSIONI

Per l'attore come da verbale e comparsa conclusionale: accertamento della responsabilità con la condanna dei convenuti al pagamento della somma nei limiti di Euro 5200,00 in favore dell'attore della somma ai fini risarcitori oltre interessi rivalutazione con vittoria di spese con attribuzione;

per la convenuta: rigetto con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette di esporre lo svolgimento del processo atteso che, ex art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge n. 69/09, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda avendo l'attore documentalmente provato di aver formulato preventiva richiesta di risarcimento danni in via bonaria all' assicuratore del proprio veicolo (sinistro del giorno 7/10/11 ore 21,30 in Casalnuovo alla Via Napoli moto Honda Sh tg. di e BMW tg. della e Honda Transalp del convenuto assicurata con la) onde consentire l'eventuale risoluzione bonaria della vertenza ed attendendo il termine di legge prima di instaurare il presente giudizio (ric. 26/03/12 citazione 3/10/13).

Va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non costituitosi.

La proprietà dei veicoli è provata dalla documentazione esibita.

La domanda va rigettata poichè non provata.

Dunque il teste di parte attrice appare impreciso sui danni effettivi riportati dai veicoli, oltretutto dalle foto in atti della BMW risultano danni anche alla parte posteriore, mentre il teste parla solo di danni alla fiancata sinistra (nelle foto risultano danni solo fiancata anteriore sinistra).

Inoltre, non si comprende bene la dinamica, lo stato dei luoghi e la posizione dei veicoli, poiché dalla deposizione resa sembrerebbe emergere che tutti e tre veicoli procedevano nello stesso senso di marcia e, quasi affiancati, poiché la Honda Transalp urtava la Honda SH nella parte laterale sinistra e quest'ultima finiva contro la fiancata sinistra della BMW cadendo, poi, sul lato destro. Alquanto strano appare la caduta della moto Honda SH sul lato destro a seguito dell'urto del lato destro contro la fiancata sinistra della BMW.

Il teste al riguardo non precisa nulla sullo stato dei luoghi, se la strada fosse a senso unico, se la Honda Transalp era in fase di sorpasso alla Honda Sh a sua volta forse in fase di sorpasso alla BMW.

Inoltre, oltre tali imprecisioni che non consentono di comprendere la dinamica, agli atti del fascicolo di parte convenuta vi è la dichiarazione del conducente del veicolo Honda SH (che inviava anche richiesta

risarcitoria alla e per le lesioni riportate) che descriveva una dinamica del tutto diversa secondo cui la BMW tamponava nella parte posteriore la moto Honda SH di non menzionando proprio l'urto subito dalla Honda SH ad opera della Honda Transalp.

Dacchè questo Giudice alla luce di tutte le imprecisioni riscontrate e contradditorietà rilevate, della mancata comparizione delle parti di persona in sede di libero interrogatorio, (interrogatorio, poi, chiesto correttamente da questo Giudice per le udienze del 20/05/15 e del 19/10/15), comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c., la domanda va rigettata non essendovi certezza sull'accadimento del sinistro e sulla sua dinamica.

Sussistono, pertanto, giusti motivi di equità ed opportunità per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

PQM

Il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, definitivamente pronunciando sulla domanda così come proposta con atto regolarmente notificato, respinta ogni contraria istanza, così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa interamente le spese tra le parti.

Così deciso in Pomigliano d'Arco,

5/03/16

Il Giudice di Pace

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
POMIGLIANO D'ARCO
CANCELLERIA

Il Cancelliere